

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita su iniziativa del Comune di Canale d'Agordo la Fondazione denominata "Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "normativa applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Canale d'Agordo (BL), Piazza Papa Luciani n. 4.

2.2. Il Consiglio di Indirizzo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro. In ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, è un ente apolitico e apartitico che persegue la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico. Per la realizzazione dello scopo prefisso la Fondazione potrà in essere le seguenti attività:

(a) curare la gestione di un Museo di proprietà del Comune di Canale d'Agordo, dedicato alla vita, alle opere e agli insegnamenti di Papa Albino Luciani - Papa Giovanni Paolo I - anche con organizzazione di conferenze, lezioni, visite guidate e simili;

(b) curare la gestione della casa natale di Papa Albino Luciani - Papa Giovanni Paolo I, proprietà della Diocesi di Vittorio Veneto - anche con organizzazione di conferenze, lezioni, visite guidate e simili e di altri eventuali edifici di interesse storico e culturale e/o religioso della Valle del Bios o inerenti alla figura di Papa Luciani;

(c) conservare, valorizzare, restaurare, custodire e gestire il Museo e i beni mobili che lo costituiscono;

(d) realizzare e organizzare attività di esposizione e temporanee di tema storico, nonché attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione, coinvolgendo la comunità locale e/o religiosa e le sue istituzioni esponenziali anche a ca-

rattere associativo;

(e) diffondere, attraverso la promozione o la partecipazione alle più opportune ed idonee iniziative culturali, mostre o convegni sui campi attinenti quelli della Fondazione, la conoscenza e la fruizione di quei valori che vedono, nel Museo e nei Monumenti ed Opere di Antichità ed Arte, Centri ed occasioni di incontro, di approfondimento e di ricerca culturale;

(f) curare i rapporti nazionali ed internazionali, con enti, paesi, associazioni, gruppi e quanti altri possano essere interessati al Museo dedicato alla figura di Papa Giovanni Paolo I;

(g) curare le attività strumentali ed accessorie connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di produzione o scambio di beni o servizi.

3.3 La Fondazione potrà emanare uno o più regolamenti interni che vadano a disciplinare particolari rapporti tra gli organi della Fondazione o istituire categorie di sostenitori della Fondazione o organi consultivi (prevedendone diritti e doveri). Le eventuali categorie di sostenitori che verranno istituite non avranno poteri decisori né incideranno sulle prerogative degli organi statutari della Fondazione, in quanto la loro valenza sarà esclusivamente promozionale e di diffusione dell'operato della Fondazione. Gli organi consultivi che verranno istituiti non avranno poteri decisori né incideranno sulle prerogative degli organi statutari della Fondazione, in quanto essi potranno unicamente fornire pareri non vincolanti. I regolamenti di cui sopra, per essere operativi e vincolanti per la Fondazione, dovranno essere approvati dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 4) Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui alla lettera f) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-

che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui alla lettera i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera k) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore di cui alla lettera u) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7) Patrimonio iniziale

7.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dagli incrementi successivi.

La dotazione iniziale della Fondazione ammonta ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ("Fondo di Dotazione").

Il Fondo di Dotazione può essere incrementato con modificazione dello statuto.

Articolo 8) Entrate - Fondo di gestione

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) liberalità erogate annualmente dal Fondatore specificatamente destinate a singole attività;
- g) eventuali altri contributi dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero persone fisiche e giuridiche private, in qualsiasi forma pervenuti;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

i) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Indirizzo destini ad uso diverso dell'incremento patrimoniale;

l) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come

di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11) Salvaguardia del patrimonio

11.1. Il Consiglio di Indirizzo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

11.2. Il Consiglio di Indirizzo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

11.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Indirizzo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12) Divieto di distribuzione

12.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 13) Patrimoni destinati a uno specifico affare

13.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Indirizzo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

Titolo III - Sistema di governance

Articolo 14) Organi

14.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Presidente del Consiglio di Indirizzo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) il Segretario del Consiglio di Indirizzo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- d) l'Organo amministrativo;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Indirizzo).

La carica di membro del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile con quella di Revisore Legale dei Conti e membro

dell'Organo di Controllo.

Sezione I - Consiglio di Indirizzo

Articolo 15) Competenze del Consiglio di Indirizzo

15.1. Il Consiglio di Indirizzo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo statuto e alla normativa applicabile.

15.2. Al Consiglio di Indirizzo compete di:

- determinare i programmi, le priorità e gli obiettivi dell'Ente e verifica i risultati;
- determinare l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- nominare, determinandone il compenso, i componenti dell'organo amministrativo;
- approvare il Documento Programmatico di Previsionale e di ogni altro indirizzo programmatico dell'attività istituzionale;
- approvare su proposta dell'Organo amministrativo il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- definire le linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti e l'istituzione di imprese strumentali;
- può nominare, ove lo ritenga opportuno, un direttore esecutivo fissandone i relativi poteri e incarichi;
- approvare il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dall'Organo amministrativo;
- nominare, determinandone il compenso, l'Organo di controllo, anche monocratico;
- nominare, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

15.3 Il Consiglio di Indirizzo svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 16) Composizione del Consiglio di Indirizzo

16.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da 5 (cinque) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

16.2 I Consiglieri sono nominati come segue:

- a. due membri nominati dal Comune di Canale d'Agordo, in quanto soggetto che ha contribuito al fondo di dotazione della Fondazione, di cui uno sarà il Sindaco pro tempore e l'altro il Vice-Sindaco pro tempore;

b. tre membri nominati dall'associazione "GRUPPO FOLK-UNION LADINA VAL BIOIS", con sede a Falcade, codice fiscale 93008740255, in persona del suo rappresentante pro tempore.

16.3. Non possono essere nominati alla carica di consigliere e, se nominati, decadono dalla loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 17) Gratuità dell'incarico

17.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario, o a membro del Comitato esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 18) Durata della carica

18.1 Il Sindaco del Comune di Canale d'Agordo acquisisce automaticamente, una volta eletto, la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo e l'intero Consiglio di Indirizzo entra in carica e decade con il mandato del Presidente del Consiglio di Indirizzo.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno o più dei Consiglieri di indirizzo, si procederà alla nuova nomina dei componenti, ai sensi dell'art. 16.2.

I membri dimissionari o cessati del Consiglio di Indirizzo restano in carica fino alla prima adunanza del nuovo Consiglio di Indirizzo.

18.2 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Indirizzo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

18.3 In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere, il Consiglio di Indirizzo fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del consigliere cessato dalla carica.

18.4 I consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 19) Convocazione del Consiglio di Indirizzo

19.1 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere o dall'Organo di controllo. In sede di approvazione del rendiconto preventivo il Consiglio di Indirizzo definirà le linee programmatiche dell'attività della Fondazione nell'anno oggetto del rendiconto preventivo.

19.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

19.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri e ai membri dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

19.4 Il Consiglio di Indirizzo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo.

Articolo 20) Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

20.1 Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

20.2 Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vicepresidente; in mancanza, dal consigliere più anziano d'età.

20.3 Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

20.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione [intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero)] occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

20.5 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri in carica.

20.6 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

20.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione del voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Indirizzo.

20.8 Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

20.9 Le decisioni adottate dal Consiglio di Indirizzo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio di Indirizzo e dell'Organo di controllo e, in ogni caso, sono salvi e diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

20.10 Il Consiglio di Indirizzo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il fo-

glio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale la discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sono presenti il Presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 21) Responsabilità dei consiglieri

21.1 La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del CTS.

Articolo 22) Comitato esecutivo

22.1 Il comitato esecutivo è composto dal Presidente e da altri consiglieri.

22.2 Il comitato esecutivo è disciplinato, ove applicabili con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio di Indirizzo.

22.3 Il Consiglio di Indirizzo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione II - Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 23) Presidente e Vicepresidente

23.1 Al Presidente del Consiglio di Indirizzo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti della Fondazione o vene ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare il Consiglio di Indirizzo e dare esecuzione alle deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio di Indirizzo;

f) attribuire, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei il Consiglio di Indirizzo.

23.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Indirizzo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Indirizzo per la ratifica del suo operato.

23.4 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi si è impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 24) Segretario

24.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione della Fondazione.

24.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

24.3 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 25) Organo amministrativo

25.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e da un numero di Consiglieri da due a quattro oppure da un Amministratore Unico, a seconda di quanto viene deciso dal Consiglio di Indirizzo all'atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo e durano in carica il tempo stabilito dalla delibera di nomina. In caso di rinuncia o dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Indirizzo o comunque in ogni caso venga meno l'Amministratore Unico o uno dei Componenti del Consiglio di Amministrazione durante il mandato il sostituto viene nominato dal Consiglio di Indirizzo e dura in carica fino al termine previsto per la scadenza del Consiglio di Amministrazione in cui subentra. E' ammessa la rieleggibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico.

Articolo 26) Poteri dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico devono gestire e amministrare la Fondazione nel rispetto e nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Indirizzo in sede di approvazione del rendiconto preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione. Si devono intendere di ordinaria amministrazione le operazioni inerenti la normale gestione della Fondazione, inclusa la redazione del bilancio; tali operazioni ordinarie devono comunque essere di identità proporzionale all'attività della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano anche i poteri per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché consti l'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

In ogni caso sono considerati di straordinaria amministrazione gli atti che comportino un impegno finanziario per la Fondazione pari o superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) annui ciascuno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza della Fondazione e la firma dell'ente sia di fronte a terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari o amministrativi per ogni ordine e grado di giurisdizione, compresi i giudizi in cassazione e revocazione.

Articolo 27) Adunanze dell'Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione fatta almeno otto giorni prima, mediante posta elettronica inviata agli indirizzi di posta elettronica dei componenti del Consiglio di Amministrazione contenente l'indicazione della data e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno delle materie da trattare.

La convocazione può essere fatta anche via fax o mediante raccomandata a mano, entro gli stessi termini di cui al comma che precede.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi

dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Articolo 28 Cariche dell'Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, nomina il Presidente, tra i suoi membri, e il Segretario Generale che restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più consiglieri delegati, ai quali spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Sezione III - Organo di controllo e revisore legale

Articolo 29) Composizione dell'Organo di controllo

29.1 L'Organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo all'atto della nomina, da un controllore unico o da un collegio dei controllori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del collegio dei controllori.

29.2 In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente. In caso di nomina di un collegio dei controllori sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di indirizzo, la notizia della cessazione della carica del controllore unico o di uno dei controllori effettivi.

29.3 Nel caso di Organo di controllo tenuto alla revisione legale, e composto da un controllore unico, deve essere nominato un soggetto iscritto al registro dei revisori legali.

29.4 Nel caso di Organo di controllo non tenuto alla revisione legale, e composto da un collegio dei controllori, almeno uno dei controllori effettivi e almeno uno dei controllori supplenti devono essere iscritti al registro dei revisori legali.

29.5 Qualora competa all'Organo di controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un controllore unico (e da un controllore supplente) o da un collegio dei controllori (e due controllori supplenti) tutti scritti nel registro dei revisori legali.

Articolo 30) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di controllo

30.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che porta ad

interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compro mettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei revisori legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro, oppure nella loro qualità di professori Universitario di ruolo in materia economica e giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 31) Durata in carica dell'organo di controllo

31.1 L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

32.2 I membri dell'Oorgano di controllo sono rieleggibili.

Articolo 32) Compiti e funzionamento dell'Organo di controllo

32.1 L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi della corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili;

d) vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e del suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al consiglio direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

32.2 I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del comitato esecutivo.

32.3 Il collegio dei controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del collegio dei controllori.

32.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente le indicazioni del luogo del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del collegio dei controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso viene spedito almeno tre giorni prima.

32.6 Il collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del collegio dei controllori.

32.7 Il collegio dei controllori è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza impedimento o rinuncia, dal membro del collegio dei controllori più anziano d'età.

32.8 Le deliberazioni del collegio dei controllori sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei membri del collegio dei controllori.

32.9 In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

32.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del collegio dei controllori.

32.11 Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

32.12 Il collegio dei controllori può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità del trattamento dei membri del collegio dei controllori. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-

gomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 33) Compenso dell'organo di controllo

33.1 Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio di Indirizzo. Non è ammesso il rimborso forfettario delle spese.

Articolo 34) Esercizio della funzione di revisore legale

34.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali.

Articolo 35) Responsabilità dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale

35.1 La responsabilità dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale è disciplinata dall'articolo 28 CTS.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 38) Esercizi

38.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 39) Bilancio di esercizio

39.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 40) Bilancio sociale

40.1 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 41) Scritture contabili

41.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 42) Libri della Fondazione

42.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

42.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il registro dei volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico. Il registro dei volontari può essere esaminato da ciascun consigliere, da ciascun membro dell'Organo di controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

42.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo è tenuto a cura del Consiglio di Indirizzo

e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'Organo di controllo, i quali possono estrarne copie.

42.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun consigliere da ciascun membro del consiglio dei revisori i quali possono estrarne copie.

42.5 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo è tenuto cura dei membri dell'Organo di controllo. I consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 43) Devoluzione del patrimonio

43.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Indirizzo.

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 44) Clausola compromissoria

44.1 Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, gli organi della Fondazione, e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile, e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere dimessa a giudizio di collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un'attività di arbitrato rituale.

44.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia, ove la Fondazione ha sede.

44.3 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

F.to Massimo MURER

F.to Maria Elisabetta LUCHETTA

F.to Bruna CAGNATI

F.to Loris SERAFINI

F.to Carlo DAVID

F.to Danilo MARMOLADA

F.to Alessandra ANTONELLI

F.to Vito DE VIDO

F.to Elena CARLIN

F.to Yana ANTONOVA

F.to Anna Guerra

F.to Elisa Piccolotto, Notaio (L.S.)